**ELENCO DEI FONDI NELLE ZONE DI MOVIMENTO**

**PER LA MENZIONE NEL REGISTRO FONDIARIO**

# 1. Basi legali

Art. 660a Codice civile svizzero:

Spostamenti di terreno permanenti

3 L’appartenenza di un fondo a un tale territorio dev’essere comunicata in maniera adeguata agli interessati e menzionata nel registro fondiario.

Art. 20 Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI; CSC 217.300):

I comuni sono competenti per:

g) la definizione e la delimitazione delle aree con spostamenti di terreno permanenti;

La procedura si conforma all'art. 25 della LCGI.

# 2. Fondi

Registro fondiario:

Comune, lotto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero del piano | Numero del fondo |  | Numero del piano | Numero del fondo |
|  |  |  |  |  |

………………., il …………………. Per il Consiglio Comunale

Il Presidente:

Il Segretario: